Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.

Contratto di Assicurazione

Incendio, Eventi socio-politici e atmosferici dell'Immobile collegato ad un Mutuo

BENE CASA MUTUO

Mod.014.2014.BCM ed.12.18

Il presente Set Informativo contenente:

- *Documento Informativo Precontrattuale*
- *Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo*
- *Condizioni di Assicurazione con Glossario*
- *Proposta di Assicurazione*

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
cfassicurazioni@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 38.707.500,00 i.v. – C.F./P.IVA: 09395811004 - REA CCIA Roma n. 1160328 – Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 – Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 – G.U. n. 195 23/08/2007 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042

Polizza BENE CASA MUTUO mod. 014.2014.BCM ed.12.18

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "BENE CASA MUTUO"

Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E'?

La Bene Casa Mutuo è una polizza Ramo danni che prevede indennizzi a seguito di eventuali danni da incendio e altri casi previsti che dovessero danneggiare Il fabbricato onde consentire di ripristinarlo a nuovo e mantenere così inalterato il suo valore. E' Polizza vincolata all'Istituto che ha concesso il mutuo per l'acquisto sino alla concorrenza del debito residuo al momento dell'eventuale sinistro. Il vincolo si esaurirà con il completo azzeramento del mutuo.

CHE COSA E' ASSICURATO? danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato.

A) i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- ✓ incendio;
- ✓ fulmine. Fulmine che danneggi parti non murarie ma strutture o impianti in uso al fabbricato di cui alla definizione delle Condizioni di Assicurazione,
- ✓ esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- ✓ onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

B) i seguenti danni ulteriori:

- ✓ i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori purché conseguenti agli eventi di cui al punto "A", che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso;
- ✓ i danni causati al fabbricato assicurato da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica;
- ✓ i danni causati al fabbricato assicurato da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido purché conseguenti agli eventi di cui al punto "A", che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso;
- ✓ ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, i danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- ✓ le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
- ✓ uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d´aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
- ✓ tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.
- ✓ sovraccarico neve.
- ✓ inondazioni ed alluvioni. Le garanzie sono prestate con. Resta convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che le inondazioni o alluvioni nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad evento indennizzabile sono attribuite ad un medesimo evento e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
- ✓ Crollo, purché conseguenti agli eventi di cui al punto "A" e purché non imputabile ad errori di progettazione o vizio di materiale, e caduta massi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto, non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile, "regola proporzionale".

CHE COSA NON E' ASSICURATO?

Sono esclusi i danni:

- X causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- X causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche;
- X causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- X causati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche
- X subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni;
- X indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- X da imbrattamento di fabbricati;

X alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA? La polizza per alcune estensioni di garanzia incendio presenta limiti d'indennizzo, e franchigie:

! Azione del Fulmine	massimo di 500,00 euro per sinistro ed anno e con deduzione di una franchigia di euro 200 per sinistro.
! Sviluppo di fumi, gas, vapori	massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
! Correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
! Mancata – anormale produzione o distribuzione di energia elettrica	massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
! Danni per ordine autorità	massimo di €.10.000,00- per anno e per evento.
! Spese di demolizione e sgombero residui	le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
! Eventi Atmosferici o Socio Politici	Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
! Sovraccarico neve	Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a €. 500,00, per singolo sinistro, e con il limite d´indennizzo pari al 50% della somma assicurata, in ogni caso l'indennizzo non potrà superare l´importo di €.250.000,00.
! Inondazioni ed alluvioni	franchigia di € 5.000,00, per singolo sinistro, e con il limite d´indennizzo pari al 50% della somma assicurata, in ogni caso lì indennizzo non potrà superare l´importo di €.250.000,00
! Crollo, e caduta massi.	scoperto del 10% (minimo di € 2.500,00), per singolo sinistro, in ogni caso l'indennizzo non potrà superare l´importo di €.250.000,00

CHE OBBLIGHI HO?

Dichiarare che:
Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate:
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contengano industrie, cinematografi, teatri o grandi empori, depositi agricoli. Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili.
- che non ci sono stati sinistri negli ultimi 5 anni per le garanzie che si stanno assicurando.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ Dove è ubicato il fabbricato assicurato purchè sia in Italia, Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano.

QUANDO E DOVE DEVO PAGARE?

Il primo premio si deve pagare il giorno della decorrenza della polizza o quando la proposta e certificato vengono emessi e sottoscritti dalle parti.
Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari con i quali è stato conclusa la polizza.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici, POS (da almeno 30 Euro)

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dalla data di decorrenza indicata nella proposta e nel Certificato di Assicurazione se il premio è stato corrisposto in quella data o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore

24:00 del giorno di pagamento. La Copertura termina ogni scadenza annuale se non rinnovata entro 15 gg dalla scadenza o al termine della polizza se è previsto una durata poliennale con pagamento del premio in unica soluzione per tutta la durata.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Questa tipologia di contratto NON PREVEDE DISDETTA essendo un contratto con durate poliennali e pagamento del premio in unica soluzione per tanti anni quanto dura il mutuo, pertanto cesserà in automatico alla scadenza prevista.
Il Contraente ha diritto di recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza della medesima a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata alla Società. L'eventuale premio netto pagato verrà rimborsato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, all80% per recupero spese di rimborso. In questo caso la Società comunicherà il recesso all'Ente erogatore del Mutuo, come previsto dall'Art.18 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente ha diritto di recedere ai sensi dell'Art.1899 del C.C., polizze poliennali, trascorso il quinquennio, ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni, senza oneri aggiuntivi e con rimborso del premio se corrisposto in unica soluzione, nei termini previsti all'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione, esclusivamente con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario della polizza.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato estingua il mutuo in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento, ha facoltà di:

- **mantenere attiva la garanzia totalmente a proprio favore per la durata originariamente stabilita.**
- **richiedere il rimborso del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione del mutuo e la scadenza della garanzia.**

Polizza BENE CASA MUTUO mod. 014.2014.BCM ed.12.18
DIP- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DANNI
Compagnia: CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "BENE CASA MUTUO "
Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

CF Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158
Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale 38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:
L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 38.896.825 , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500. il Requisito Patrimoniale con le specifiche di Solvibilità (SCR) pari a 155,80%, **è consultabile con la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito:**
https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm
Al contratto si applica la legge italiana.

CHE COSA E' ASSICURATO?
I danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato dagli eventi descritti nel DIP

CHE COSA NON E' ASSICURATO
Seguono le seguenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche;
c) causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche
e) subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni;
f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
g) da imbrattamento di fabbricati;
h) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

CHE OBBLIGHI HO?
Seguono le seguenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro	Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile. **Determinazione del danno indennizzabile** Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui. L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

	Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra. I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5 ; d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10.; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero. **Pagamento dell'indennizzo** Verificata l'operatività della garanzia , valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno.
Assistenza diretta/ In Convenzione	Questo contratto non prevede forme di Assistenza sia in forma diretta che in convenzione.
Gestione da parte di altre Imprese	Questo contratto non prevede forme di gestione da parte da altre imprese.
Prescrizione	I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC. .
Obblighi dell'Impresa	La Società, in caso di Sinistro e fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del premio) e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell'Indennità che verrà corrisposta in Italia, in valuta italiana.

QUANDO E DOVE DEVO PAGARE?

Premio	**Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.**
Rimborso	Sono previsti rimborsi di premio in caso di anticipata estinzione del Mutuo

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	**Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.**
Sospensione	Non sono previste sospensioni di garanzie in corso di validità del contratto

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Disdetta	**Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.**
Ripensamento dopo la stipulazione	Il prodotto prevede la clausola di recesso entro 60 gg dalla data di stipulazione.
Risoluzione	Il contratto si può risolvere per anticipata estinzione del mutuo o in caso di sinistro come da Condizioni di Assicurazione.

A CHI E' RIVOLTO QUESTO PRODOTTO

Alle persone che hanno acquistato una civile abitazione con Mutuo Ipotecario

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE

Il premio è soggetto a un caricamento per spese amministrative del 15% e ad una commissione media percepita dall'Intermediario sul premio netto del 25%. **Esempio di commissione percepita dall'Intermediario**:		
Premio unico lordo decennale	**Premio netto unico decennale corrispondente Premio netto unico decennale corrispondente (-spese di emissione 10 e imposte 22,5%)**	**erogata Commissione = 25% del Premio netto**
220,00	**169,96**	**42,31**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo in Roma - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: reclami@cfassicurazioni.com **I reclami dovranno contenere:** a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it.** Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi della **Determinazione del danno indennizzabile,** i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Per **liti transfrontaliere** è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

AVVERTENZA: PRIMA DI RISPONDERE ALLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA PROPOSTA, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente documento è aggiornato al 31.12.2018

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza:

A) i danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- incendio;
- fulmine. Fulmine che danneggi parti non murarie ma strutture o impianti in uso al fabbricato di cui alla definizione delle Condizioni di Assicurazione, verranno indennizzati sino al massimo di 500 euro per sinistro ed anno e con deduzione di una franchigia di euro 200 per sinistro.
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

B) i seguenti danni ulteriori:

- i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori purché conseguenti agli eventi di cui al punto "A", che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
- i danni causati al fabbricato assicurato da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
- i danni causati al fabbricato assicurato da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido purché conseguenti agli eventi di cui al punto "A", che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
- ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, i danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio,con il massimo di €.10.000,00- per anno e per evento.
- le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento.
- uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d´aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
- tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro.
- sovraccarico neve. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a €. 500,00, per singolo sinistro, e con il limite d´indennizzo pari al 50% della somma assicurata, in ogni caso l'indennizzo non potrà superare l´importo di €.250.000,00.
- inondazioni ed alluvioni. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 5.000,00, per singolo sinistro, e con il limite d´indennizzo pari al 50% della somma assicurata, in ogni caso lì indennizzo non potrà superare l´importo di €.250.000,00.
  Resta convenuto, agli effetti della presente estensione di garanzia, che le inondazioni o alluvioni nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad evento indennizzabile sono attribuite ad un medesimo evento e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
- Crollo, purché conseguenti agli eventi di cui al punto "A" e purché non imputabile ad errori di progettazione o vizio di materiale, e caduta massi. Le garanzie sono prestate con applicazione di uno scoperto del 10% (minimo di € 2.500,00), per singolo sinistro, in ogni caso l'indennizzo non potrà superare l´importo di €.250.000,00-

Art.2 - Capitale assicurato e limite massimo dell'indennizzo - Premio

Il capitale assicurato è quello indicato nel certificato di assicurazione, corrispondente al valore del mutuo erogato, e si intende costante per tutta la durata dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto, non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Salvo il caso previsto dall'ari 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a somma maggiore di quella assicurata.

Il Contratto è a premio unico ed è versato in un'unica soluzione. Il premio è calcolato sull'intera durata del contratto e calcolato applicando il tasso specificato nella Proposta di Assicurazione alla somma assicurata (valore del mutuo) e moltiplicato per il numero delle annualità previste dal Piano di Ammortamento del Mutuo.

Si precisa che tale tasso è inferiore di circa un 20% a quello che sarebbe applicato nel caso in cui il Contratto prevedesse il pagamento di premi annuali.

Art.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particene atomiche;
c) causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche
e) subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni;
f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
g) da imbrattamento di fabbricati;
h) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art.4- Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed L'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art.5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'ari. 1914 c.c.;
b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

L'assicurato è tenuto altresì a:

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, qualora ricorrano presunte responsabilità di terzi nell'evento garantito, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.

Art.6 - Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero indennizzo, come determinato dalle Condizioni di Assicurazione, fatto salvo il suo diritto di regresso verso
gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art.7 - Esagerazione dolosa del danno

l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;

perde il diritto all'indennizzo.

Art.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.9 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5 ;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10.;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi dell'art.8, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.10 - Determinazione del danno indennizzabile
Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.
L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.11 - Validità territoriale
L'assicurazione vale per gli immobili ubicati in Italia, nello Stato del Vaticano e nella repubblica di S. Marino.

Art.12 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia , valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno.

Art.13. Facoltà di recesso e scioglimento del contratto a seguito di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto:
1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società.

La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa l'80% della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SPECIALI
(SEMPRE OPERANTI)

Art.14- operatività delle Garanzie
Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate:
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contengano industrie, cinematografi, teatri o grandi empori, depositi agricoli. Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono

operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili.

Art.15 - Buona fede
Si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite la dichiarazione dell'Assicurato sul Modulo di proposta. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione , da parte del Contraente, di elementi di aggravamento del rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ed il Contraente non abbia agito con dolo.

Art.16 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula del presente contratto di assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

Art.17- Variazione del Mutuo o del Mutuatario
In caso di variazione del Mutuo o del Mutuatario il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società. La variazione verrà recepita dalla Società mediante emissione di apposita appendice sottoscritta dalle parti.
Nel caso di variazione del Mutuatario, i diritti e gli obblighi, derivanti dal contratto di assicurazione, vengono trasferiti – mediante apposita appendice contrattuale . Se il Mutuatario entrante, si rifiuti di sottoscrivere la suddetta appendice e comunichi alla Società di non voler subentrare nel contratto di assicurazione, la garanzia assicurativa si considererà decaduta dalle ore 24 della ricezione da parte della Società della suddetta comunicazione di rifiuto, ed il premio assicurativo rimanente verrà restituito all'Assicurato con le modalità previste dal successivo Art.22 come anticipata risoluzione del mutuo.

Art.18- Colpa grave
A parziale deroga dell'art. 3 - lettera c) delle presenti Condizioni , la Società risponde dei danni arrecati al fabbricato assicurato, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art.19- Tolleranze
a) La garanzia si intende valida anche quando nei locali si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi e di infissi relativi a fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. E' tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'immobile. Tali scorte sono escluse dall'assicurazione.
b) Il riscaldamento del fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema purché a norma di legge;

c) Quando l'assicurazione si riferisce ad una porzione di fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

d) Si conviene che l'assicurazione si intende operante anche se, limitatamente ai primi due anni di assicurazione, **può verificarsi che:**

- **taluni impianti termici ed elettrici non siano ancora stati trasformati ai sensi delle leggi n. 615/66 e n. 45/90 e successive modificazioni e integrazioni;**
- **la conduzione di impianti sia termici che elettrici vengano affidati a persone non munite della prescritta abilitazione;**
- **vengano utilizzati o installati a nuovo o vengano trasformati impianti in genere per i quali non sia ancora completato l'iter burocratico delle varie autorizzazioni richieste dall'Autorità.**

Art.20 Clausola di Vincolo
Il Contratto di Assicurazione è vincolato a favore della Banca indicata nella Proposta di Assicurazione, quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico. Pertanto la Società si obbliga a:
- riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca Contraente;
- a pagare esclusivamente alla Banca l'importo dell'indennizzo, salvo che la Banca stessa richieda alla Società che l'indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, all'Assicurato o ai suoi aventi causa anche in caso di estinzione anticipata del mutuo;
- a non apportare al contratto di assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.21 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art.22 - Estinzione anticipata del Mutuo

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato estingua il mutuo in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento, ha facoltà di:

1. mantenere attiva la garanzia totalmente a proprio favore per la durata originariamente stabilita, con apposita richiesta scritta alla Società;

2. richiedere il rimborso parziale del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione del mutuo e la scadenza della polizza. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dei costi di acquisizione, secondo la formula di seguito precisata:
   R= (PN x 0,85) /N x T
   Dove:
   R= rimborso
   PN x 0,85 =: premio unico netto diminuito dei caricamenti per spese amministrative e per il rimborso
   N = numero di rate mensili totali della durata della polizza.
   T = le rate mensili residue dal mese di anticipata estinzione alla scadenza della polizza.

Art.23 - Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia

L'assicurazione viene prestata a fronte del pagamento ,da parte del Contraente, di un premio unico anticipato per tutta la durata del contratto di assicurazione pari al periodo del mutuo garantito da ipoteca immobiliare.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato di assicurazione se il premio è stato interamente pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza scade senza necessità di disdetta alla scadenza prevista nella scheda di ciascun Certificato di Assicurazione come già specificato all'art.17 delle presenti Condizioni Generali.

Art.24 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.25- Denuncia del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art.26- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.27 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI.

Assicurato e Contraente: il Mutuatario che aderisce alla presente polizza ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Banca : L'istituto Bancario indicato nella Proposta di assicurazione, che eroga il mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare .
Beneficiario: il soggetto cui spetta l'indennizzo.
Certificato di assicurazione: il documento che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione di contratto, le dichiarazioni del'Assicurato, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali "Condizioni Particolari Aggiuntive".
Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato/Immobile: l'intera costruzione edile, o parte di essa, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi idrici ed igienici e sanitari, impianti elettrici fissi, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti o istallazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi, statue non aventi valore artistico. Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. (Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni presso statici e simili, tendo-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei).
Franchigia: l'importo fisso che resta a carico dell'assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all'Assicurato o agli aventi diritto.
Implosione: Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.
Ipoteca: Diritto reale di garanzia sull'immobile, concesso alla Banca dal Mutuatario a garanzia del credito della Banca Contraente medesima.
Limite massimo di indennizzo: La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Mutuatario Principale: il soggetto che ha stipulato il mutuo immobiliare con la Banca Contraente con garanzia di ipoteca immobiliare.
Mutuo: Il contratto di finanziamento ipotecario o fondiario, stipulato a mezzo di atto pubblico, tra la Banca e il Mutuatario Contraente/Assicurato.
Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proposta di Assicurazione: Il documento sottoscritto dal Mutuatario Principale ai fini della stipula del contratto di assicurazione.
Recesso: Diritto del Contraente e della Società di risolvere la polizza ai sensi delle Condizioni di Assicurazione o ai sensi degli articoli del C.C.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: l'impresa assicuratrice, CF Assicurazioni S.p.A.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
T. U. B.: Testo Unico sulle leggi in material bancaria e creditizia di cui al D. lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia al sito internet della Società, www.cfassicurazioni.com. per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.